



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

“Il **Consiglio Nazionale** agisce nella qualità di ente esponenziale degli interessi della categoria degli psicologi, i quali, a loro volta, sono titolari del diritto di esercitare in via esclusiva tutte le attività e le prerogative che la legge istitutiva dell'ordinamento dello psicologo ad essi riserva.”

“La legge esclude espressamente le professioni sanitarie dall'ambito delle professioni non organizzate disciplinate dalla legge 4/2013, come anche le attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 cc.”

“il Nomenclatore - Tariffario degli Psicologi è stato approvato, con espresso riferimento, tra le competenze riservate alla professione dello Psicologo, a quella di "Consulenza e sostegno psicologico", ossia di counseling”

“Non può non convenirsi che la gradazione del disagio psichico presuppone una competenza diagnostica pacificamente **non** riconosciuta ai counselors e che il disagio psichico, anche fuori da contesti clinici, rientra nelle competenze della **professione sanitaria dello psicologo.**”

“l'attività di **diagnosi del disagio psicologico** rientra sempre e comunque **pacificamente** nelle competenze proprie dello psicologo ai sensi del citato art. 1 L. 56/1989.”

“Il disagio psichico è una condizione che attiene senz'altro alla sfera della salute ed è tale attinenza a giustificare i limiti ed i controlli che vengono garantiti anche attraverso l'attività degli ordini professionali.”

Allo stato della normativa nazionale **il trattamento del disagio psichico è attività sanitaria**, come indirettamente, ma significativamente, confermato dall'emissione dei pareri del Consiglio Superiore di Sanità, come anche dall'inquadramento degli psicologi nelle piante organiche delle unità sanitarie locali (v. DPCM 13 dicembre 1995), nonché dalla vigilanza del Ministero della salute sull'Ordine Nazionale degli Psicologi.

**Per quanto sopra esposto il ricorso va quindi accolto, poiché fondato, e, per l'effetto, vanno annullati i provvedimenti impugnati, disponendo la cancellazione dell'Assocounseling dall'elenco delle attività non regolamentate di cui alla legge 4/2013.**